

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

AMMCNT - CNR - Amministrazione Cer

it: Cl: F:

N. 0081981

08/11/2007



Provvedimento n. 062

Integrazioni e modifiche al Provvedimento organizzatorio del Direttore Generale del CNR n.022 del 18 maggio 2007 prot.n.0041166 relativo alle modalità e ai criteri di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni;

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la legge 11 febbraio 2005, n. 15 che ha integrato e modificato la legge 241/90;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 "Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la Legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296;

CONSIDERATA la necessità di adottare, in applicazione dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 8 del D.P.R. n. 184/2006 citato, i provvedimenti organizzatori generali del CNR per garantire l'esercizio del diritto di accesso ai documenti, apportando, in conformità alla legge, le opportune innovazioni alla normativa interna già esistente in materia;

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. UCA27720/928/46 del 19 marzo 1993 relativa ai costi di riproduzione dei documenti amministrativi;

VISTA, altresì, la Delibera di attuazione della G.A. nelle funzioni di Consiglio di Amministrazione del CNR n. 694.430.97 del 16 luglio 1997, nonché la circolare CNR n. 39/97 del 4 novembre 1997;

VISTO il Regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti, formati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) o comunque detenuti stabilmente dallo stesso, sottratti all'accesso - deliberazione 1° luglio 1999 n.184;

VISTE le Disposizioni attinenti alla organizzazione del diritto d'accesso ai documenti amministrativi di pertinenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - deliberazione 1° luglio 1999 n.185;

VISTO il proprio provvedimento n.0047911 del 28/6/2006 mediante il quale è stato costituito un Gruppo di lavoro per l'applicazione in ambito CNR della disciplina prevista dal D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, attuativo della legge 241/1990, in materia di accesso ai documenti amministrativi;

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTI gli atti di indirizzo del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione in materia di interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni e pubblicità dell'attività negoziale: Direttive n. 1 del 02/02/07, n. 2 del 20/02/2007, n. 3 del 22/02/2007;

VISTO, in particolare, il punto 4 del citato atto di indirizzo n.2 del 20/02/2007, che impone l'adozione di nuovi sistemi di consultazione dei dati in tempo reale;

Visto il documento tecnico approntato dal Gruppo di lavoro incaricato di predisporre i suddetti provvedimenti organizzatori in materia di accesso ai documenti amministrativi;

ESAMINATO il contenuto del documento e la sua conformità alla normativa vigente in materia di accesso agli atti;

VISTO il Provvedimento organizzatorio n.022 del Direttore Generale del CNR del 18 maggio 2007 prot. n.0041166 concernente le modalità e i criteri di accesso ai documenti amministrativi, emanato in attuazione della surrichiamata normativa;

VERIFICATA la necessità di apportare modifiche e/o integrazioni al succitato provvedimento organizzatorio, al fine di renderlo coerente con la normativa vigente;

DISPONE

Art. 1

Al provvedimento organizzatorio n.022 del Direttore Generale del CNR del 18 maggio 2007 prot. n.0041166 citato nelle premesse, vengono apportate le modifiche e le integrazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2

All'art.6:

1. dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“comma 2 bis. Le modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni, inviate per via telematica, sono disciplinate dall'art.38 del DPR 28.12.2000 n.445 e successive modificazioni, dagli artt.4 e 5 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68 e dal D.Lgs. 7.3.2005 n.82 e successive modificazioni. Tali richieste dovranno quindi essere effettuate in conformità alla citata normativa”.

2. al comma 4 le parole “ rimane sospeso per il periodo compreso tra la comunicazione e la regolarizzazione.” sono sostituite dalle parole “ decorre dalla presentazione della nuova istanza o dal completamento della precedente.”.

Art. 3

All'art.10:

1. dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

“e) per la quantità dei documenti richiesti, ovvero per particolari ragioni organizzative, l'amministrazione si riserva di soddisfare il diritto di accesso ai documenti, mediante rilascio delle copie su supporto elettronico, in formato non modificabile, dietro il rimborso del costo del supporto elettronico e il pagamento degli ordinari costi di ricerca e visura di cui al successivo art.11.”.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Art. 4

All'art.11:

1. al comma 2. lettera b. le parole “, in conformità alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27720/928/46 del 19 marzo 1993 e successivi adeguamenti,” sono soppresse; le parole “Euro 0,25 ogni due fogli” sono sostituite dalle parole “ Euro 0,26 per ogni foglio”;
2. dopo il comma 2. viene aggiunto il seguente:
“2 bis. Le somme pari o inferiori ad € 30,00 dovranno essere corrisposte in valori bollati da consegnare all'Economo del CNR.”
3. al comma 3. dopo le parole “Il versamento delle somme,” vengono aggiunte le parole “superiori al limite minimo di cui al punto precedente,” le parole “c/c bancario n.218155” sono sostituite dalle parole “c/c bancario n.218150” infine dopo il comma 3. viene aggiunto il seguente:
“4. Qualora l'accesso avvenga attraverso trasmissione dell'atto all'indirizzo indicato dal richiedente ad esso andranno addebitate anche le spese di spedizione. ”

Art. 5

All'art.12

1. dopo il comma 2. è inserito il seguente:
“2 bis. Per i documenti relativi a procedure concorsuali o selettive, l'accesso è differito fino alla data di adozione del provvedimento conclusivo delle relative procedure.”
2. dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo valgono le disposizioni di cui all'art.11 della deliberazione CNR 1 luglio 1999 n.185 citata nelle premesse”.

Art. 6

All'art.13

1. dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
“1 bis. Il diritto di accesso è, altresì, limitato ai sensi della normativa vigente in materia di diritti d'autore e proprietà intellettuale.”
2. dopo il comma 2. è inserito il seguente:
“3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo valgono le disposizioni di cui all'art.2 della deliberazione CNR 1 luglio 1999 n. 184 citata nelle premesse”.

Art. 7

Tutte le modifiche apportate al provvedimento organizzatorio n. 022 del Direttore Generale del CNR del 18 maggio 2007 prot. n. 0041166 sono riportate nel testo coordinato allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.



IL DIRETTORE GENERALE *f.f.*
(Dott.ssa Novella Coppa)

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

ALLEGATO
AL PROV. N. 62 DEL 8/11/2007

TESTO COORDINATO DEL PROVVEDIMENTO ORGANIZZATORIO N.022 DEL DIRETTORE GENERALE DEL CNR DEL 18 MAGGIO 2007 PROT. N.0041166 CONCERNENTE LE MODALITÀ E I CRITERI DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N.241 E DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI CUI AL D.P.R. 12 APRILE 2006 N.184, CON LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI INTRODOTTE DAL PROVVEDIMENTO N.62 DEL 8 NOVEMBRE 2007 DEL DIRETTORE GENERALE *f.f.* DEL CNR

(Le modifiche sono in corsivo)

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni;

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15 che ha integrato e modificato la legge 241/90;

Visto il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 "Regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la Legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296;

Considerata la necessità di adottare, in applicazione dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 8 del D.P.R. n. 184/2006 citato, i provvedimenti organizzatori generali del CNR per garantire l'esercizio del diritto di accesso ai documenti, apportando, in conformità alla legge, le opportune innovazioni alla normativa interna già esistente in materia;

Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. UCA27720/928/46 del 19 marzo 1993 relativa ai costi di riproduzione dei documenti amministrativi;

Vista, altresì, la Delibera di attuazione della G.A. nelle funzioni di Consiglio di Amministrazione del CNR n. 694.430.97 del 16 luglio 1997, nonché la circolare CNR n. 39/97 del 4 novembre 1997;

Visto il Regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti, formati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) o comunque detenuti stabilmente dallo stesso, sottratti all'accesso - deliberazione 1° luglio 1999 n.184;

Viste le Disposizioni attinenti alla organizzazione del diritto d'accesso ai documenti amministrativi di pertinenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - deliberazione 1° luglio 1999 n.185;

Visto il proprio provvedimento n.0047911 del 28/6/2006 mediante il quale è stato costituito un Gruppo di lavoro per l'applicazione in ambito CNR della disciplina prevista dal D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, attuativo della legge 241/1990, in materia di accesso ai documenti amministrativi;

Visti gli atti di indirizzo del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione in materia di interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni e pubblicità dell'attività negoziale: Direttive n. 1 del 02/02/07, n. 2 del 20/02/2007, n. 3 del 22/02/2007;

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Visto, in particolare, il punto 4 del citato atto di indirizzo n.2 del 20/02/2007, che impone l'adozione di nuovi sistemi di consultazione dei dati in tempo reale;

Visto il documento tecnico approntato dal Gruppo di lavoro incaricato di predisporre i suddetti provvedimenti organizzatori in materia di accesso ai documenti amministrativi;

Esaminato il contenuto del documento e la sua conformità alla normativa vigente in materia di accesso agli atti;

DISPONE

1. In attuazione delle disposizioni recate dalla legge 241/1990 e dal regolamento di cui al D.P.R. n. 184/2006, nonché in conformità a quanto disposto dalla normativa richiamata nelle premesse, è adottato il seguente provvedimento organizzatorio in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Titolo I **Ambito di applicazione**

Art. 1

Oggetto e finalità del diritto di accesso

1. Il presente provvedimento contiene, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 184/2006 ed in conformità alla legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, le misure organizzatorie idonee a garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi, formati o stabilmente detenuti dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, ed alle informazioni contenute nei documenti stessi, al fine di favorire la partecipazione all'attività amministrativa e assicurarne la trasparenza e l'imparzialità.

2. Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

Art. 2

Soggetti legittimati

1. Il diritto di accesso è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto, attuale, giuridicamente tutelato e correlato al documento di cui si chiede l'accesso in conformità alle norme in materia di protezione dei dati personali.

REPVBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

2. Il diritto è, altresì, esercitabile dai portatori di interessi diffusi o collettivi, secondo le modalità prescritte dal presente provvedimento.

Art. 3

Tutela dei controinteressati

1. Qualora l'Amministrazione individui soggetti controinteressati alla richiesta di accesso è tenuta a darne comunicazione agli stessi secondo le modalità previste dal successivo art. 7.

2. Per controinteressati si intendono i soggetti che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

Titolo II

Esercizio del diritto di accesso

Art. 4

Elementi essenziali della richiesta

1. La richiesta di accesso deve essenzialmente contenere:

- a) l'ufficio competente destinatario della richiesta;
- b) il soggetto richiedente;
- c) l'oggetto della richiesta;
- d) l'interesse connesso all'oggetto della richiesta.

2. La richiesta di accesso dovrà essere indirizzata all'ufficio del CNR che ha prodotto il documento richiesto o che lo detiene stabilmente e per conoscenza all'URP incaricato di fornire indicazioni sulle modalità del diritto di accesso e informazioni sull'organizzazione funzionale dell'ente per l'individuazione dell'ufficio destinatario della richiesta.

3. Il soggetto richiedente, persona fisica o giuridica che abbia i requisiti di legittimazione prescritti dall'art. 2 del presente provvedimento, dovrà indicare nella richiesta i propri dati anagrafici, nonché gli estremi del documento di identificazione allegandone copia. Il soggetto richiedente può essere, altresì, persona fisica o giuridica che abbia ricevuto dall'interessato poteri di rappresentanza legale o di delega comprovati da idonea documentazione da allegare alla domanda.

4. Le richieste non possono essere generiche, ma devono consentire l'individuazione del documento al quale si vuole accedere e devono indicare gli estremi del documento al quale si chiede l'accesso ed in particolare protocollo/registrazione, data, posizione o classificazione, ufficio che ha predisposto l'atto e l'oggetto.

Mediante l'istanza di accesso ad un documento amministrativo si può accedere, se espressamente richiesto, a tutti i documenti da esso richiamati ed appartenenti al medesimo procedimento.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

5. Nella richiesta deve essere, inoltre, specificato e, ove occorra comprovato, l'interesse connesso all'oggetto della richiesta.

Art. 5

Accesso informale

1. Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta anche verbale all'ufficio competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati. L'ufficio avrà cura di annotare in ordine cronologico le richieste informali pervenute e farle sottoscrivere dall'interessato.

2. La richiesta è esaminata immediatamente e senza formalità da parte del responsabile del procedimento di accesso e, nel caso non vi siano elementi che impediscano l'esercizio del diritto, viene accolta direttamente mediante l'esibizione del documento o l'estrazione di copia.

3. Nel caso in cui risulti l'esistenza di controinteressati, ovvero vi siano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse, l'ufficio ricevente invita il richiedente a presentare domanda formale.

Art. 6

Accesso formale

1. Il diritto di accesso può sempre essere esercitato in via formale mediante richiesta scritta corredata di tutti gli elementi di cui all'art. 4.

A tal fine può essere utilizzato apposito modello disponibile sul sito internet URP del Consiglio Nazionale delle Ricerche all'indirizzo <http://www.urp.cnr.it> (area Ente).

2. La richiesta di accesso completa degli elementi indicati all'art. 4 può essere presentata, in conformità alle disposizioni di legge, secondo una delle seguenti modalità:

- tramite servizio postale;
- consegna a mano;
- a mezzo fax;
- per via telematica.

2bis. Le modalità di invio delle domande e le relative sottoscrizioni, inviate per via telematica, sono disciplinate dall'art.38 del DPR 28.12.2000 n.445 e successive modificazioni, dagli artt.4 e 5 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68 e dal D.Lgs.7.3.2005 n.82 e successive modificazioni. Tali richieste dovranno quindi essere effettuate in conformità alla citata normativa.

3. La richiesta di accesso formale tramite servizio postale, deve essere effettuata con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Nel caso di consegna a mano, l'ufficio accettazione corrispondenza è tenuto a rilasciare ricevuta dell'avvenuta presentazione della richiesta. Se la richiesta di accesso perviene ad ufficio non competente, questo provvederà a trasmetterlo

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

all'ufficio competente, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. In ogni caso il termine di 30 giorni entro il quale il procedimento di accesso deve concludersi, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, decorre dalla data di protocollazione della richiesta.

4. Nel caso di richieste irregolari o incomplete l'ufficio ricevente deve darne comunicazione, entro 10 giorni, al richiedente mediante mezzo idoneo ad accertarne la ricezione e il termine conclusivo del procedimento di 30 giorni *decorre dalla presentazione della nuova istanza o dal completamento della precedente.*

Art. 7

Notifica ai controinteressati

1. L'ufficio competente è tenuto a dare comunicazione ai controinteressati dell'avvio del procedimento di accesso, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. I controinteressati possono presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso, anche per via telematica o via fax, entro dieci giorni dal ricevimento.

Art. 8

Responsabile del procedimento

1. Il Dirigente/Responsabile dell'ufficio competente a formare l'atto o a detenere stabilmente la documentazione richiesta individua nell'ambito della propria unità organizzativa il responsabile del procedimento di accesso. Qualora non sia diversamente specificato, il responsabile del procedimento coincide con il responsabile dell'istruttoria o, in mancanza, con il Dirigente/Responsabile dell'ufficio competente. Il responsabile del procedimento provvede a quanto necessario per l'esercizio dei diritti da parte del richiedente con le modalità stabilite dal presente provvedimento. In particolare accerta regolarità e completezza delle richieste, provvede all'identificazione del richiedente e adotta, ove di competenza, l'atto conclusivo di accoglimento, rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso.

Titolo III

Accoglimento della richiesta e modalità per l'accesso ai documenti amministrativi

Art. 9

Accoglimento della domanda

1. L'atto di accoglimento della richiesta, qualora non si debba provvedere per posta o altro sistema telematico di trasmissione, deve indicare l'ufficio e la sede presso cui effettuare la visione del

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

documento ed estrarne eventuale copia. Deve, inoltre, indicare la data, non inferiore a quindici giorni, e l'ora in cui l'accesso può avvenire e recare ogni ulteriore indicazione necessaria all'esercizio del diritto di accesso ivi compresi i costi di riproduzione, ricerca e visura.

2. Con l'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento è data facoltà di accesso anche agli altri documenti nello stesso richiamati, salvo quanto diversamente disposto da norme di legge o di regolamento.

3. L'accoglimento della richiesta di accesso può avvenire in modo parziale ove si renda necessario differire o escludere dall'accesso alcune parti del documento.

Art. 10

Modalità di accesso

1. L'accesso ai documenti può avvenire secondo le modalità di seguito indicate:

a) presso l'ufficio a cui è stata inviata la richiesta mediante:

esame del documento in presenza del responsabile del procedimento o della persona a ciò incaricata. Il richiedente o il suo delegato può prendere annotazioni sul contenuto del documento o trascriverlo in tutto o in parte senza alterarlo o deteriorarlo;

consegna a mano di una o più copie semplici o conformi al documento originale.

b) a mezzo spedizione postale.

c) a mezzo fax.

d) per via telematica.

e) per la quantità dei documenti richiesti, ovvero per particolari ragioni organizzative, l'amministrazione si riserva di soddisfare il diritto di accesso ai documenti, mediante rilascio delle copie su supporto elettronico, in formato non modificabile, dietro il rimborso del costo del supporto elettronico e il pagamento degli ordinari costi di ricerca e visura di cui al successivo art.11.

Art. 11

Costi per il rilascio di copie ed eventuale spedizione

1. La semplice consultazione dei documenti immediatamente reperibili è gratuita ed è effettuata presso l'Ufficio indicato nell'atto di accoglimento.

2. Il rilascio di copie presuppone, invece, il rimborso dei costi di riproduzione, di ricerca, visura ed eventuale spedizione.

E', altresì, dovuta l'imposta di bollo nel caso in cui si richiedano copie conformi al documento originale.

In particolare, i costi sono così fissati:

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

- a. Euro 5,00 per ricerca e visura di documenti collocati presso archivi esterni alla struttura.
- b. per riproduzione Euro 0,26 per ogni foglio, salvo maggiorazioni per formati speciali o su carte particolari.
- c. per le copie conformi, per le quali è richiesta l'imposta di bollo, oltre al rimborso dei costi di ricerca e rilascio copie di cui ai punti a) e b), è necessario produrre una marca da apporre sul documento ogni quattro facciate.

2 bis. Le somme pari o inferiori ad € 30,00 dovranno essere corrisposte in valori bollati da consegnare all'Economo del CNR.

3. Il versamento delle somme, *superiori al limite minimo di cui al punto precedente*, dovrà essere effettuato sul *c/c bancario n. 218150* denominato conto di transito CNR acceso presso la B.N.L. sportello CNR 6392 CAB 01005 ABI 03392 COD. CIN S ovvero su conto corrente postale n. 27437003 CNR "Prestazioni di servizi" intestato CNR.

4. *Qualora l'accesso avvenga attraverso trasmissione dell'atto all'indirizzo indicato dal richiedente ad esso andranno addebitate anche le spese di spedizione.*

Titolo IV

Limitazioni, differimento ed esclusione del diritto di accesso

Art. 12

Limitazione e differimento dell'accesso

1. L'Amministrazione può limitare l'accesso ad un documento oscurandone alcuni contenuti qualora ciò si renda necessario per salvaguardare il diritto alla riservatezza di terzi, sempre che le informazioni non siano rilevanti per il richiedente, valutati i contenuti della domanda di accesso.

2. L'amministrazione può, altresì differire temporaneamente, con atto motivato, l'accesso ai documenti amministrativi dalla cui diffusione possa derivare pregiudizio alla riservatezza di persone fisiche o giuridiche indicandone le ragioni e il termine massimo di differimento. Il differimento può, inoltre, essere disposto per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria degli atti in relazione a documenti la cui conoscenza potrebbe compromettere il buon andamento dell'amministrazione. Il differimento è in ogni caso disposto ove sia sufficiente a tutelare i diritti previsti dall'art. 24, comma 6, della legge 241/91, senza dover ricorrere all'esclusione dell'accesso.

2 bis. Per i documenti relativi a procedure concorsuali o selettive, l'accesso è differito fino alla data di adozione del provvedimento conclusivo delle relative procedure.

3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

4. *Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo valgono le disposizioni di cui all'art.11 della deliberazione CNR 1 luglio 1999 n.185 citata nelle premesse.*

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Art. 13

Esclusione del diritto di accesso

1. L'amministrazione, previa valutazione accurata degli elementi a sua disposizione e del caso specifico, può escludere l'accesso per le seguenti tipologie di documenti:
 - a) atti e documenti rientranti nelle categorie generali individuate dall'art. 24, comma 1 della legge 241/90;
 - b) atti e documenti dai quali possa derivare una lesione ad interessi rilevanti individuati dall'art. 24, comma 6, lettera a), b), e) della legge 241/90;
 - c) documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolari, sanitari, professionali, finanziari, industriali e commerciali di cui siano in concreto titolari, ancorchè i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono, quando la loro conoscenza possa arrecare grave insanabile pregiudizio ai soggetti cui le informazioni contenute nei documenti sono riferite ovvero i soggetti conferenti le informazioni abbiano evidenziato che le stesse sono assoggettate a particolari forme di tutela, in base a disposizioni di legge
 - d) documenti relativi a procedure di gara nei limiti previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 163/2006;

Ibis. Il diritto di accesso è, altresì, limitato ai sensi della normativa vigente in materia di diritti d'autore e proprietà intellettuale.

2. Sono fatte salve le ipotesi previste nel successivo art. 14.

3. *Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo valgono le disposizioni di cui all'art.2 della deliberazione CNR 1°luglio 1999 n.184.*

Art. 14

Tutela della riservatezza

1. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche garantisce comunque ai richiedenti l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

2. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, nei termini previsti dall'art. 60 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ogni situazione in cui sia presumibile che l'accesso possa recare pregiudizio in relazione ai casi previsti dal precedenti art. 12 e 13, il responsabile del procedimento di accesso valuta che l'interesse o il diritto per il quale l'interessato esercita l'accesso sia di peso pari o superiore alla tutela della riservatezza degli elementi contenuti nel documento.

3. Resta fermo, in ogni caso, il principio per cui i conflitti tra diritto di accesso e riservatezza dei terzi devono essere risolti nel senso che l'accesso, finalizzato per la cura o la difesa di propri interessi legittimi, prevale rispetto all'esigenza della riservatezza, nei limiti però in cui esso è necessario alla difesa di un interesse giuridicamente rilevante.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio Nazionale delle Ricerche

TITOLO V

Art. 15

Pubblicità dei documenti di interesse generale

1. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche garantisce ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n.184, la pubblicazione dei documenti di interesse generale sul sito internet URP all'indirizzo <http://www.urp.cnr.it> (area Ente) ed in altri luoghi interni accessibili a tutti. L'URP inoltre assicurerà la consultazione dei documenti di interesse generale attraverso adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, anche con la predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di consultazione.
2. Al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa ed in attuazione dell'art.26 della Legge n. 241/90 e della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dovranno essere trasmessi all'URP i documenti che i servizi/uffici del CNR sono tenuti a pubblicare.
3. Gli uffici/servizi dovranno provvedere alla redazione di tali documenti nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/93 in materia di tutela dei dati personali ed, in particolare, i provvedimenti conclusivi di un procedimento amministrativo e, comunque, tutti gli atti aventi interesse di carattere generale non dovranno contenere dati sensibili o giudiziari al fine di poter ottemperare a tutti gli obblighi di pubblicità previsti dalle normative richiamate.